

14 OTT. 2025



E-FUTURA CER - COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ETS

Sede legale: Via Roma, 20 - 86010 Campodipietra (CB)

C.F. 92085840707 - P.IVA: 01933120709

Mail: efuturacer@gmail.com

Pec: efuturacer@legalmail.it



VERBALE DI RIUNIONE STRAORDINARIA DEI SOCI

dell'Associazione "E-FUTURA CER – Comunità Energetica Rinnovabile ETS"

Oggi, 21-09-2025, presso la sede legale dell'associazione in Via Roma, 20 – 86010 Campodipietra (CB), si è riunita l'assemblea dei soci fondatori dell'Associazione "E-FUTURA CER – Comunità Energetica Rinnovabile ETS", convocata in via straordinaria per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno: **Aggiornamento e approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione, secondo le disposizioni normative e le richieste del RUNTS, ai fini dell'iscrizione.**

Il Presidente dell'associazione, sig. **Alessandro Zeoli**, assume la presidenza dell'assemblea e, dopo aver constatato la regolare convocazione e la presenza della totalità dei soci aventi diritto, dichiara validamente costituita l'assemblea e apre la seduta.

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di aggiornare e approvare il nuovo Statuto dell'associazione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore, in particolare al fine di consentire l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Dopo ampia e condivisa discussione, l'assemblea all'unanimità delibera quanto segue:

14 OTT. 2025

Prot. N.

79139

1. Approvazione del nuovo Statuto

Si approva e si conferma il testo aggiornato del nuovo Statuto dell'Associazione, predisposto secondo le disposizioni normative e le indicazioni del RUNTS, che entra in vigore immediatamente.

2. Esonero da imposte di bollo e registro

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 83, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, la registrazione delle variazioni statutarie dell'Associazione beneficia dell'esonero dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Chiusura della seduta

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:00.

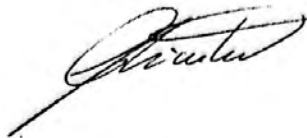
Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, viene redatto in originale e conservato agli atti dell'Associazione.

atto, approvato e sottoscritto.

Presidente
Alessandro Zeoli




Il Segretario
Giuseppe Riccitelli





AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TERMOLI

REGISTRO		Registrazione di		
DONAZIONE		valore		
IPOTEC.		Descrizione del bene		
IMPOSTA		Importo		
TOTALE FRASIO				
TRIBUTO SPEC.				
TOTALE GENLE				

14 OTT. 2025
3° E
790

ESCE

2025



L'addetto
Giuseppe Riccitelli


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

E-FUTURA CER



TITOLO I · Denominazione - sede - durata - scopi dell'Associazione

Articolo 1 - Denominazione e durata

1. È costituito, ai sensi dell'art. 34 e seguenti del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "E-FUTURA CER - Comunità Energetica Rinnovabile ETS", che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata "E-FUTURA CER ETS" e che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e confessionale.
2. L'utilizzo dell'acronimo ETS potrà essere utilizzato nella corrispondenza e negli atti consequenziali, solo a seguito di avvenuta iscrizione dell'associazione nel RUNTS.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede sociale

1. L'Associazione ha sede legale in Via Roma 20 - 86010 Campodipietra (CB). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.
3. Compete invece all'Assemblea deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in una località diversa da quella sopra indicata al comma 1, e comunque nei limiti territoriali del Comune.

Articolo 3 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

4. L'Associazione "E-FUTURA CER ETS" si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:
 - La tutela dell'ambiente;
 - Il risparmio energetico;
 - La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
 - La produzione di energia sul territorio;
 - L'autosufficienza energetica.

Svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili ad interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse energetiche,

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in

cui opera, piuttosto che profitti finanziari. A tal fine la "E-FUTURA CER ETS" potrà:

- realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;
- realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di permettere agli associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia. Ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dal MASE per lo sfruttamento delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile così come definite dalla legge e dai regolamenti.
- partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro.

Articolo 3 - Statuto e la disciplina di funzionamento

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
3. La disciplina degli aspetti organizzativi sarà contenuta in apposito "Regolamento di esecuzione" che sarà approvato, nel rispetto del presente statuto, dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione.

Articolo 4 - Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati.
2. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
3. L'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile "CER" ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e delle future norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.
4. L'obiettivo è generare, come "CER", benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati.
5. L'Associazione, per raggiungere i suoi obiettivi, potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) Organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione ai sensi dell'art. 31

del Dlgs 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei soci come clienti. A tal fine potrà anche ai sensi dell'art 8 del Dlgs 199/2021:

- Gestire i rapporti con il GSE;
- Monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione;
- Accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi all'energia condivisa;
- Ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento.

b) Produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021;

c) Accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione/odi distribuzione.

6. I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono ripartiti fra i soci secondo i criteri stabiliti dall'Accordo per l'apporto della "Capacità di Autoconsumo".
7. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione. Fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.
8. L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.
9. L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati e l'adesione è aperta e volontaria.
10. Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.
11. L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:
 - la promozione e la collaborazione nell'ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;
 - lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
 - l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
 - il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
 - la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
 - la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

- l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
 - l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
 - la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
12. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.
 13. In via strumentale e sussidiaria l'Associazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.
 14. Avuto riguardo alle finalità l'Associazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dagli associati o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai soci dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.
 15. Nello svolgimento della propria attività, l'Associazione si avvarrà prioritariamente dell'opera del Comitato tecnico e delle strutture messe a disposizione dagli associati. Le condizioni di operatività di detto Comitato e le modalità di utilizzo delle eventuali risorse messe a disposizione dagli associati saranno disciplinate da appositi regolamenti interni.
 16. L'Associazione non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma agli associati neppure in caso di scioglimento.
 17. L'Associazione è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria nei limiti previsti dalle Regole Tecniche del GSE par. 2.3.3, delle disposizioni della deliberazione 318/2020/R/eel e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020.
 18. L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, promuove attività mirate alla produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete ed organizza la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n.318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti.
 19. L'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati ed è consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
 20. I membri o i soci dell'Associazione mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.
 21. Gli associati che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs.199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni

pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

22. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR del GSE, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori dove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa è stato individuato nella Rappresentante Legale dell'Associazione.

TITOLO II - Associati

Articolo 5 - Associati

1. Sono membri dell'associazione tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi di legge possono assumere il ruolo di associati. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile e solidale non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.
2. Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa tensione sottesa alla medesima cabina primaria identificata con codice [...], ubicata in [...] (medesima cabina).
3. Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, privilegiando quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.
4. L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione.
5. Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:
 - a) presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide l'organo di amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
 - b. avere i requisiti di cui all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per essere membri della comunità energetica;
 - c. dichiarare di accettare le norme dello Statuto e del Regolamento di esecuzione vigente,
6. La valutazione dell'organo di amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.

7. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile.
8. Il numero degli associati è illimitato.
9. Sulla domanda di ammissione l'organo di amministrazione decide entro 60 giorni e dell'eventuale rigetto motivato è data comunicazione entro 30 giorni all'interessato il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima riunione successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.
10. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel registro degli associati.
11. Gli aderenti alla CER si distinguono in:
 - Produttore di energia "Producer";
 - Consumatore di Energia "Consumer";
 - Produttore e Consumatore di Energia "Prosumer".
12. Possono far parte della Comunità i cd. associati "Concedenti", ossia coloro che concedono all'Associazione il diritto di superficie su specifiche aree per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
13. Sono associati consumatori "Consumer" i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina di trasformazione primaria denominata "...", e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.
14. Sono associati produttori "Producer" i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina di trasformazione primaria denominata in rete mediante "...". Il punto di connessione alla rete di distribuzione degli impianti di produzione di ciascun socio produttore, può altresì prelevare energia dalla rete nei momenti in cui ciò sia necessario, senza che ciò comporti la decadenza della qualifica di socio produttore.
15. È consentito all'associato produttore che abbia la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui sopra conferire nella disponibilità della Comunità Energetica contestualmente ulteriori POD di solo consumo.
16. Sono associati Concedenti gli enti territoriali o autorità locali, compresi i Comuni della Provincia, proprietari di immobili, che hanno/intendono concedere in favore del socio fondatore Amministrazione Comunale, il diritto di superficie su specifiche aree per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Articolo 6 - Apporto della capacità di autoconsumo

1. Con deliberazione dell'Assemblea è approvato l'Accordo per l'apporto della capacità di Autoconsumo avente i contenuti di cui all'art.42-bis, comma 5, lett. C) del D.Lgs. 162/2019 e dell'art. 3, comma 1 lett. C), del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., al quale gli associati sono tenuti a aderire.
-

TITOLO III · AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI - RECESSO E ESCLUSIONE

Articolo 7 - Ammissione

1. Possono fare parte dell'Associazione: persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le Amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'articolo 1 co.3 della Legge 31 dicembre 2009 n.196, situati nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.
2. I soggetti che desiderano aderire all'Associazione devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo illustrando brevemente le proprie attività dichiarando:
 - a. la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina di trasformazione denominata " ",
 - b. la titolarità o la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;
 - c. la concessione del diritto di superficie sugli immobili in caso di enti territoriali o autorità locali, compresi i Comuni della Provincia anche mediante accordi ex art 15 L.241/90;
 - d. la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili;
 - e. di conferire mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;
 - f. di condividere gli scopi sociali descritti nel presente Statuto;
 - g. di accettare il presente Statuto e atto costitutivo, il Regolamento di esecuzione e le deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, nonché impegno a versare eventuali quote associative previste e a conformarsi a quant'altro prescritto dal presente statuto.

Articolo 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.
2. Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.
3. Tutti gli associati hanno diritto a:
 - o partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - o eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
 - o partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della eventuale quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
 - o esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto,
4. Gli associati hanno il dovere di:
 - o rispettare il presente statuto/atto costitutivo e il regolamento di esecuzione;
 - o versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

5. Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dall'organo di amministrazione.
6. Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA.
7. Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dall'art. 42bis, comma 5, lett.c), DL 162/2019.

Articolo 9 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
 2. Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o Pec.
 3. Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Assemblea deliberi diversamente. Rimangono fermi gli obblighi di compartecipazione ai costi di investimenti, eventualmente deliberati dall'Assemblea.
 4. È causa di decadenza dalla qualità di associato la perdita dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e opera di diritto, senza che sia necessaria una delibera di esclusione. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili e solidali ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.
 5. L'esclusione dell'associato, dichiarata dall'Assemblea, può avere luogo:
 - a. Qualora l'associato danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
 - b. Morte e perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti
 - c. per dichiarazione di liquidazione giudiziale o di ammissione ad una procedura concorsuale; in quest'ultimo caso l'esclusione ha luogo automaticamente;
 - d. non osservanza degli obblighi di buona fede nei confronti dell'Associazione, tale da determinare il venir meno del vincolo fiduciario presupposto del rapporto associativo;
 - e. non regolare pagamento delle quote associative, se previsto;
 - f. per una condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici per gli imprenditori individuali e per i legali rappresentanti delle società, ove questi non siano tempestivamente sostituiti;
 - g. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.
 6. L'Organo di amministrazione, ai fini dell'esclusione, deve contestare in forma scritta all'associato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può presentare controdeduzioni all'Assemblea che delibererà sull'accoglimento delle stesse o sulla conferma dell'esclusione alla prima assemblea successiva.
 7. L'associato che abbia esercitato il recesso o che sia escluso o decaduto non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
-

TITOLO III · Organi associativi

Articolo 10 - Organi associativi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - o l'Assemblea degli associati;
 - o l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
 - o il Presidente e il Vice Presidente (ove nominato);
 - o l'Organo di controllo (ove nominato)
 - o il Segretario, ove nominato;
 - o il Tesoriere, ove nominato.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
3. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.
4. Per lo svolgimento di attività tecniche, operative ed amministrative, l'Assemblea può costituire un Comitato tecnico.

Articolo 11 - Assemblea

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, sia ordinaria sia straordinaria, è composta da tutti gli associati e presieduta del Presidente dell'Associazione.
2. L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - b. delibera sull'eventuale quota associativa;
 - c. delibera anche mediante appositi regolamenti sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;
 - d. delibera sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e dal DM 15.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;
 - e. nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette;
 - f. nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione, ed eventualmente, il Segretario, il Tesoriere, il Comitato tecnico e l'Organo di controllo;
 - g. approva il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
 - h. delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
 - i. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello

Statuto;

j. decide di acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni;

k. approva eventuali regolamenti;

l. delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

m. delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'organo di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

n. delibera sull'esclusione degli associati;

o. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

3. L'Assemblea è convocata dal presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
4. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta lo stesso Presidente ne ravvisi l'opportunità, nonché su richiesta di almeno due membri dell'organo di amministrazione o di un ventesimo degli associati
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano dell'Organo di amministrazione ed è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno quattro giorni prima dell'assemblea.
6. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.
7. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'assemblea.
8. L'Eventuale vizio o difetto di convocazione è sanato dalla presenza dell'associato. Anche in carenza di convocazione sono ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o con rappresentanza per delega tutti gli associati.
9. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci da almeno 3 mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.
10. Ciascun associato esprime un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
12. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti a tal fine si considerano votanti).
13. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno 2/3 degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti a tal fine si considerano votanti).

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

14. Il voto si esercita in modo palese, tranne su argomenti riguardanti le persone.
15. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza da verbalizzante di volta in volta nominato, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.
16. L'assemblea si svolge normalmente in presenza, ferma restando la possibilità che le relative riunioni abbiano luogo mediante videoconferenza da remoto (anche in modalità mista) a mezzo di sistemi telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
 - a) sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) sia consentito al verbalizzante e di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 12 - Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) - Tesoriere

1. L'Organo di amministrazione è composto da tre membri, eletti dall'assemblea degli associati, dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il primo C.D. viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.
3. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono richiedere la convocazione dell'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo componente del C.D.
4. Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro dell'Organo di amministrazione dovrà darne comunicazione all'assemblea almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la relativa riunione assembleare.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni sono considerati dimissionari.
6. Sono ineleggibili nell'Organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.
7. All'Organo di amministrazione compete:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - b) redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
 - c) redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
 - d) nominare al proprio interno il Presidente e l'eventuale Vicepresidente;
 - e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - f) avviare i procedimenti di esclusione degli associati;
 - g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi

finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

h) sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

i) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

j) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

k) promuovere e organizzare gli eventi associativi;

8. L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
9. Il Presidente dell'Organo di amministrazione è nominato dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti.
10. L'Organo di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di un componente.
11. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.
12. L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.
13. Il C.D. assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.
14. I verbali di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di soggetto verbalizzante all'uopo incaricato, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.
15. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 11, comma 16, del presente Statuto.
16. L'Organo di Amministrazione può eleggere un Tesoriere che dura in carica da un minimo di uno a un massimo di tre anni ed è rieleggibile.
17. Il Tesoriere:
 - monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
 - redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
 - monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 13 - Presidente

1. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati, coordinandone i lavori.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dagli altri organi sociali.
3. In caso di urgenza e necessità il Presidente può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 14 - Vicepresidente

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, se nominato e, in assenza, all'associato più anziano.

Articolo 15 - Segretario

1. L'Organo di Amministrazione può eleggere un Segretario, che dura in carica da un minimo di uno a un massimo di tre anni, ed è rieleggibile.
2. Il Segretario:
 - a) organizza le riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - b) redige i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - c) svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
 - d) ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 16 - Organo di Controllo

1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
3. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.
4. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
5. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
6. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.
7. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 17 - Comitato tecnico

1. Qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea può decidere di costituire un Comitato tecnico, composto da un numero massimo di cinque membri, scelti tra gli associati che svolgeranno le relative attività a titolo gratuito. Del Comitato, in qualità di componente, può far parte un soggetto esperto in possesso di comprovate esperienze e conoscenze professionali in materia se stabilito dall'Assemblea la quale provvede anche in merito alla previsione di un compenso per la carica.
2. I componenti durano in carica da un minimo di uno a un massimo di tre anni, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina, e sono rieleggibili.
3. Il Comitato fornisce attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile per lo svolgimento di tutte le operazioni e le attività disposte dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo.
4. I componenti del Comitato hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione a quelle dell'Assemblea.

TITOLO IV · Patrimonio associativo

Articolo 18 - Fondo Comune

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle risorse economiche di cui al successivo articolo.
2. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 19 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:
 - a) eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 42bis, DL 162/2019, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 con il pagamento degli incentivi;
 - b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;
 - c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
 - g) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma 8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti dall'art. 42bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 incassati dalla Comunità;
 - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.
2. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.
3. Non costituisce distribuzione di utili la restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42bis, comma 8 DL 162/2019 ovvero degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM 15.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c),

Articolo 20 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

2. Entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sempre allorquando sarà istituito, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Articolo 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO V · Scioglimento e liquidazione

Articolo 22 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

1. L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera assembleare previo parere positivo dell'ufficio Runts e salva diversa destinazione, imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

TITOLO VI · Disposizioni finali

Articolo 23 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura del medesimo Organo.
2. Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Articolo 24 - Rapporti con gli Enti Pubblici

1. Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs. 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 25 - Disposizioni di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, trovano applicazione le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Articolo 26 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 27 - Imposte e tasse

Le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Componenti del primo Consiglio Direttivo sono nominati i Signori:

- Alessandro Zeoli
- Orlando Catullo
- Giuseppe Riccitelli
- Antonio Zeoli

Il presente atto viene approvato e sottoscritto da tutti gli associati.

Campodipietra, 16/09/2025

**E-FUTURA CER**
Comunità energetica rinnovabile ETS
Via Roma, 20
86010 Campodipietra (CB)
CF. 92085640761
P.A. 01943120761
efuturacer@gmail.com